

Codice A1510B

D.D. 17 ottobre 2019, n. 1424

DGR n. 22-7650 del 5/10/2018. Spese riconoscibili per intervento revocato: PC2 SAN7. Comune di Roccaforte Mondovi' (CN).

Premesso che:

- la DGR n. 37-1751 del 13/07/2015 ha disposto la revoca degli interventi del 2° Biennio del Programma Casa sospesi ai sensi della DGR n. 75-6277 del 2/08/2013 ed ha stabilito, per l'edilizia sovvenzionata, che per gli interventi revocati e per gli interventi di anticipo progettazione, nel caso in cui fossero intervenute liquidazioni a favore dei soggetti attuatori, gli importi erogati potessero essere riconosciuti per le spese effettivamente sostenute e documentate e comunque nel limite dell'importo già liquidato, a condizione che la non attuazione dell'intervento non fosse imputabile al soggetto attuatore; la deliberazione medesima rinviava ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri di riconoscimento delle spese sostenute, previo accertamento delle specifiche situazioni procedurali e contabili in cui detti interventi ricadevano;

- con DGR n. 22-7650 del 5 ottobre 2018, pubblicata sul BUR n. 41 del 11 ottobre 2018, sono stati definiti i criteri finalizzati al riconoscimento delle spese sostenute per gli interventi revocati e per gli interventi di anticipo progettazione di edilizia sovvenzionata del "Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012" approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 93-43238 del 20/12/2006;

- la situazione degli interventi revocati e degli interventi di anticipo progettazione è contenuta nell'Allegato A alla citata DGR n. 22-7650 del 5 ottobre 2018, secondo il quale sono state individuate tre tipologie di interventi; in particolare sono stati compresi nella tipologia n. 3 gli interventi revocati e gli interventi di anticipo progettazione di cui alla DGR n. 37-1751 del 13 luglio 2015, per i quali sono stati erogati importi in acconto con spese sostenute;

- è stata inoltre prevista una sottoarticolazione per gli interventi della tipologia n. 3, suddivisi in quattro classi in relazione alla situazione procedurale degli interventi (3.1, 3.2, 3.3, 3.4);

secondo quanto previsto dalla citata DGR n. 22-7650 del 5 ottobre 2018 per gli interventi ricadenti nella tipologia 3.2 relativa a interventi revocati che, in assenza di conferma del finanziamento regionale, non sono stati realizzati, le spese sostenute, nel limite dell'importo già erogato, sono riconosciute per quelle direttamente riconducibili al singolo intervento effettuate per spese tecniche e generali, rilievi e indagini preliminari, prospezioni geognostiche, geologiche e archeologiche, acquisizione dell'area o dell'immobile, urbanizzazioni e oneri fiscali.

Considerato che:

con nota prot. n. 47632/A1507A del 18 aprile 2018 è stata notificata a tutti gli enti attuatori interessati la DGR n. 22-7650 del 5 ottobre 2018 e sono state altresì fornite indicazioni esplicative finalizzate alla consuntivazione degli interventi;

ai sensi di quanto previsto dalla lettera d) della citata DGR n. 22-7650 del 5 ottobre 2018, il Settore Edilizia Sociale (ora denominato Politiche di Welfare abitativo) ha il compito di assumere le determinazioni in ordine al rendiconto delle spese e alla quantificazione degli eventuali importi da restituire alla Regione, previa verifica di rispondenza della documentazione inviata dai soggetti attuatori ai criteri definiti con la medesima deliberazione;

Dato atto che il Comune di Roccaforte Mondovì (CN) ha inoltrato con nota Prot. n. 3951 del 1 ottobre 2019 la documentazione richiesta per gli interventi ricadenti nella tipologia 3.2 dell'Allegato A alla DGR n.22-7650 del 5 ottobre 2018.

Considerato che la documentazione trasmessa dal Comune di Roccaforte Mondovì risulta completa e corrispondente ai criteri stabiliti dalla DGR n. 22-7650 del 5 ottobre 2018 e che l'istruttoria espletata consente di quantificare in euro 23.440,06 le spese riconoscibili nel limite dell'importo già erogato, sostenute e documentate dal Comune medesimo.

Dato atto inoltre che il sopra indicato Comune ha già provveduto a restituire alla Regione l'importo di euro 113.059,94 (reversale n. 22778 del 31/12/2015) relativamente al finanziamento ottenuto per il programma di intervento PC2 SAN7

Considerato inoltre che per l'intervento identificato con il codice PC 2 SAN7 localizzato nel Comune di Roccaforte Mondovì, soggetto attuatore Comune di Roccaforte Mondovì, con finanziamento originariamente di importo pari a euro 910.000,00 concesso con D.D. n. 20 del 15/01/2010, è stato erogato l'importo di euro 136.500,00 con determina n. 142 del 4/03/2011.

Posto che l'importo delle spese riconoscibili è pari a euro 23.440,06, che è già stato restituito l'importo di euro 113.059,94 e che la somma già erogata dalla Regione è pari a euro 136.500,00, non risulta necessario quantificare somme da restituire alla Regione Piemonte né da accertare sul bilancio regionale, al fine dell'adempimento di quanto previsto dalla citata DGR n. 22-7650 del 5 ottobre 2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs 30 marzo 2011, n.165 e s.m.i.;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;

visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

vista la DGR n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee Guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile ed altre disposizioni in materia contabile";

determina

1) di quantificare in euro 23.440,06 l'importo delle spese sostenute e documentate dal Comune di Roccaforte Mondovì (CN), riconoscibile per l'intervento codificato PC2SAN7 ricadente nella tipologia 3.2 di cui alla DGR n. 22-7650 del 5 ottobre 2018, come indicato in premessa, a fronte dell'importo già erogato pari a euro 136.500,00, dando atto che il Comune ha già provveduto a restituire la somma di euro 113.059,94 (rev. n. 22778/2015) e di disporre che nessuna somma deve essere restituita alla Regione per il finanziamento originariamente concesso per l'intervento PC2SAN7.

2) di approvare l'assestamento in riduzione del finanziamento originariamente concesso per l'intervento di cui al precedente punto 1; il finanziamento assestato risulta pari a euro 23.440,06.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRETTORE
Dott. Gianfranco Bordone

Visto:
Il Vice Direttore
Dott. Livio Tesio

Visto:
La dirigente in staff
Dott.ssa Anna Palazzi

Funzionario estensore
dott.ssa Elena Sabatino